



COMUNE DI PENTONE
(Provincia di Catanzaro)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

TITOLO I

Definizione di impianto sportivo comunale

Art. 1

Si definiscono impianti sportivi comunali tutti gli immobili di proprietà del Comune di Pentone, con o senza copertura, atti allo svolgimento ed alla pratica agonistica, promozionale, ricreativa, di qualsivoglia attività ginnica, atletica e sportiva.

TITOLO II

Classificazione degli impianti sportivi comunali

Art. 2

Gli impianti sportivi comunali sono classificati in due categorie:

1° categoria: impianti sportivi scolastici;

2° categoria impianti sportivi pubblici;

Appartengono alla prima categoria gli impianti sportivi annessi o facenti parte di complessi scolastici, idonei allo svolgimento delle normali lezioni scolastiche di educazione fisica.

Appartengono alla seconda categoria gli impianti sportivi non facenti parte di complessi scolastici e destinati ad un uso pubblico.

TITOLO III

Regolamentazione degli impianti sportivi scolastici

Art. 3

Tutti gli impianti scolastici appartenenti al Comune sono soggetti al presente regolamento.

Art. 3.1

I locali e le attrezzature degli impianti sportivi scolastici possono essere utilizzati, al di fuori dell'orario scolastico, per le attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, al servizio della collettività ai sensi dell'art. 12 della legge 4/8/1977 n. 517;

Art. 3.2

Le domande di utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate dagli interessati al Comune e, contemporaneamente, al Direttore Scolastico o preside competente.

Art. 3.3

Le richieste dovranno contenere tutti gli elementi atti ad individuare chiaramente la natura degli scopi delle attività, l'orario di utilizzazione dei locali ed il nominativo di un responsabile che dovrà essere presente durante lo svolgimento delle attività medesime.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione che le attività di cui si tratta non sono esercitate a scopo di lucro.

Art. 3.4

Le domande di utilizzazione degli edifici dovranno di norma essere inoltrate entro il 15 Ottobre di ogni anno, per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma predeterminabile e, per esigenze occasionali e/o per manifestazioni ed attività che si esauriscono in una sola giornata con un preavviso di almeno 7 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali.

Per i casi di imprevedibile necessità si adotteranno criteri ad hoc.

Art. 3.5

In presenza di una pluralità di richieste di una stessa struttura, esse dovranno essere valutate obiettivamente dando la preferenza, in ordine prioritario alle

esigenze sportive e formative della scuola a cui appartiene l'impianto, a quelle delle altre scuole del territorio comunale di ogni ordine e grado, a quelle del Comune di Pentone, degli altri Enti locali, delle Federazioni sportive riconosciute dal CONI anche per il tramite delle società sportive affiliate, delle società sportive aderenti al CONI, degli Enti di promozione sportiva e di gruppi di cittadini che ne facciano richiesta, con precedenza per quelle non a scopo di lucro. A parità di requisiti verrà data la priorità ai soggetti avente sede a Pentone e, fra questi, a quelli che operano da più tempo nel territorio del Comune.

Art. 3.6

Gli enti e i terzi concessionari devono esplicitamente sollevare il preside o il Direttore Didattico, nonché il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potranno derivare a persone o a cose tanto all'interno quanto all'esterno dell'edificio, in conseguenza dell'attività svolta, assumendo a proprio carico la responsabilità di cui sopra.

Art 3.7

L'Ente concedente, nella persona del Dirigente, dispone l'utilizzazione degli impianti e degli edifici, previo consenso del Consiglio di Circolo o di istituto competente, mediante comunicazione scritta inviata ai richiedenti e, per conoscenza, al Preside e al Direttore Didattico della Scuola.

L'eventuale diniego di consenso del Consiglio di Circolo o d'Istituto competente, deve essere debitamente motivato e comunicato ai soggetti interessati.

Le autorizzazioni all'uso dei locali sono limitate all'anno scolastico e devono essere comunque compatibili con le esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche.

L'autorizzazione sarà subordinata al versamento al Comune di un importo, da effettuarsi almeno tre giorni prima dell'uso richiesto, a titolo di rimborso forfettario delle spese per il riscaldamento, l'illuminazione, ecc. secondo il tariffario che verrà annualmente determinato dalla Giunta Comunale.

Qualora la richiesta pervenga da parte di società, associazioni, presenti sul territorio comunale e da parte di cittadini residenti, il costo del ticket verrà ribassato del 50%.

Il pagamento di cui al comma precedente, non è dovuto per l'uso da parte delle scuole di ogni ordine e grado funzionanti sul territorio comunale.

Art. 3.8

Coloro che hanno ottenuto la concessione devono effettuare a proprie spese una quotidiana pulizia dei locali e dei servizi utilizzati ed una periodica disinfezione degli stessi secondo le norme previste dall'ufficio igiene dell'USSL. Per attività e manifestazioni non continuate nel tempo deve essere ugualmente assicurata la pulizia dei locali e dei servizi dopo l'uso.

Art. 3.9

Locali ed attrezzature devono essere riconsegnati in ordine e funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso. I Consigli di Circolo e di Istituto possono indicare altre condizioni da osservare per la salvaguardia di particolari attrezzature da concedere in uso. In particolare i terzi beneficiari dovranno assicurare la perfetta funzionalità degli impianti al termine delle esercitazioni, sistemando le attrezzature usate nell'ordine in cui erano all'inizio delle esercitazioni stesse. È fatto divieto di installare attrezzi fissi o di sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nei locali. La concessione deve intendersi per palestre, impianti all'aperto, attrezzature fisse e servizi igienici. Sono esclusi dalla concessione tutti i piccoli attrezzi di uso corrente. I terzi si impegnano a risarcire danni provocati all'immobile o alle attrezzature.

Art. 3.10

I terzi autorizzati all'uso degli impianti si assumono ogni onere relativo al servizio di vigilanza e di custodia impegnandosi formalmente ad assicurare, nelle forme e nei modi che per ciascuna scuola saranno fissati dai singoli Consigli di Circolo o d'Istituto, la salvaguardia del patrimonio scolastico e l'osservanza del divieto di accedere agli uffici della scuola ed ai locali non compresi nell'autorizzazione.

I soggetti di cui al comma precedente potranno avvalersi, per il servizio di vigilanza e custodia, di persone di propria fiducia, previo assenso da parte del Comune, del Preside o Direttore Didattico.

Nei casi di cui al comma che precede, i terzi beneficiari saranno chiamati a rispondere per danni derivanti dalla mancata vigilanza e per l'inosservanza del divieto di accedere nei locali scolastici o comunque non compresi nell'autorizzazione.

Art. 3.11

Le manifestazioni svolte in presenza di pubblico potranno essere effettuate esclusivamente se i locali o gli impianti disponibili presentino i requisiti tecnici di agibilità e di sicurezza previsti dalla normativa vigente per i pubblici

spettacoli e per le manifestazioni sportive ed a condizione che il pubblico non possa accedere alle aule scolastiche ed agli uffici della scuola.

Art. 3.12

L'ente concedente di propria iniziativa o su proposta del Consiglio di Circolo o di Istituto, potrà revocare o sospendere la concessione sia per esigenze urgenti della scuola sia per il mancato rispetto delle condizioni d'uso.

Art. 3.13

Nel rispetto di quanto previsto nell'art. 3.1 e secondo i criteri stabiliti nell'art. 3.5, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Circolo o d'Istituto, il Comune potrà affidare, mediante la stipula di apposita convenzione, la gestione degli impianti sportivi scolastici, a società sportive affiliate al CONI o ad enti di promozione sportiva.

Art. 3.14

Nei casi di gestione di cui all'art. precedente, le società o gli enti dei gestori, dovranno stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.

TITOLO IV

REGOLAMENTAZIONE PER L'UTILIZZO DEL PALASPORT

Art.4

Ambito di applicazione

Il presente titolo disciplina l'utilizzo del palasport di S. Elia, qui si seguito, meglio indicato.

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo le attrezzature fisse e mobili del palasport nonché le superfici antistanti e circostanti la stessa struttura (parcheggio, aree esterne d'ingresso..).

Art. 5

Spazi oggetto di rilascio di autorizzazione all'utilizzo

Oggetto della richiesta di utilizzo da parte di società/associazioni o da parte di cittadini privati del Palasport Comunale possono essere:

- Il campo centrale e i relativi spogliatoi;
- I locali all'interno dello stesso;
- Le aree esterne circostanti la struttura.

Per ogni spazio sopra individuato, la giunta comunale provvede a determinare annualmente, durante il mese di giugno, il corrispettivo per il relativo utilizzo.

Altresì subordinato al rilascio di apposita autorizzazione è la collocazione negli spazi individuati di attrezzature di proprietà dei richiedenti.

Anche a tal riguardo il richiedente è tenuto a corrispondere al Comune un importo a titolo di corrispettivo.

Stessa disciplina si applica ai mezzi pubblicitari installati all'interno degli impianti.

Art. 6

Autorizzazione all'utilizzo degli impianti

Tutti i cittadini singoli o associati possono fare richiesta di utilizzo degli impianti oggetto del presente regolamento.

L'utilizzo degli impianti è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione cui provvede l'ufficio comunale preposto secondo le modalità e la tempistica indicata nell'articolo seguente.

La richiesta di utilizzo può riguardare:

- Un periodo continuativo con decorrenza coincidente con il mese di settembre- **utilizzo in forma continuativa** -;
- Un periodo più o meno limitato di tempo(una o più giornate in un arco temporale inferiore al semestre)-**utilizzo in forma occasionale**-;
- Una o più giornate, magari coincidenti con giorni festivi o prefestivi (sabato o domenica), per lo svolgimento esclusivo di partite di campionato o amichevoli o di manifestazioni sportive in genere.
- Una o più giornate, magari coincidenti con i giorni festivi o prefestivi (sabato o domenica), per lo svolgimento di manifestazioni culturali o che abbiano un ritorno di immagine per il Comune.

Art. 7

Modalità di concessione dell'autorizzazione all'utilizzo.

Il calendario sportivo si ritiene abbia inizio il mese di settembre di ogni anno e termine nel mese di giugno dell'anno successivo.

Affinchè sia possibile l'analisi tempestiva delle richieste di utilizzo e la razionalizzazione degli spazi disponibili, le richieste di utilizzo continuativo dovranno pervenire almeno entro **la fine del mese di luglio**.

Per l'utilizzo in forma continuativa, gli uffici individuati formalizzeranno il calendario sportivo entro 30 giorni dal ricevimento delle richieste.

Le richieste di utilizzo non continuativo saranno evase comunque entro 30 giorni dal ricevimento.

Le stesse dovranno necessariamente indicare:

- Nome e referente della società/associazione richiedente, siano essi singoli o associati;
- Sede legale/indirizzo della stessa;
- Oggetto dell'attività;
- N. persone utilizzatrici degli spazi;
- Decorrenza o motivi della impossibilità di indicare la decorrenza.

Coloro che ne abbiano fatto richiesta hanno garantito il diritto di accesso agli impianti solo a seguito di rilascio di apposita autorizzazione da parte dei componenti uffici comunali.

Sarà cura dei medesimi uffici comunali concedere autorizzazione all'utilizzo a chi abbia tempestivamente individuato la data di decorrenza per l'utilizzo in forma continuativa.

Tale autorizzazione (che dovrà essere esibita al custode del palasport) è rilasciata ai soggetti richiedenti, per mezzo di documentazione scritta(anche via e. mail) da parte degli uffici che provvedono:

1. Alla verifica della disponibilità degli spazi;
2. Alla verifica del versamento anticipato del ticket previsto;
3. Alla regolarità di precedenti versamenti a titolo di corrispettivo, nel caso in cui si tratti di società/associazioni già utilizzatrici degli impianti comunali;

Avranno priorità di assegnazione per l'utilizzo le associazioni sportive che:

- Hanno fatto richiesta in forma continuativa di utilizzo il Palasport;
- Hanno utilizzato in forma continuativa da più anni il Palasport;
- Abbiamo fatto apposita richiesta di utilizzo del Palasport entro il mese di Luglio.

Diversamente, la priorità nell'assegnazione degli spazi nel caso in cui si presenti la necessità di dover decidere a chi concedere il medesimo spazio richiesto (medesima fascia oraria e giornata) sarà altresì stabilita dalla giunta comunale con apposito atto deliberativo.

Ulteriori richieste di utilizzo non previste nei commi precedenti ed in indirizzo ai vari assessorati per l'utilizzo a scopo culturale, sportivo, di beneficenza etc., con ricaduta di valenza sociale in cui l'Amministrazione Comunale partecipa con il patrocinio saranno valutate dalla Giunta Comunale, che con apposita delibera potrà concedere l'autorizzazione per l'utilizzo ad uso gratuito ovvero richiedere il costo delle spese vive.

Art. 8

Corrispettivo previsto per l'utilizzo degli impianti

Per l'utilizzo degli impianti oggetto del presente regolamento, non è prevista la gratuità, eccezion fatta per le attività scolastiche che non possono svolgersi nelle palestre scolastiche, previo accordo fra la Dirigenza scolastica e l'Amministrazione Comunale.

Tutte le altre attività/manifestazioni sono autorizzate e si svolgono dietro pagamento di un ticket orario o giornaliero deliberato annualmente dalla Giunta Comunale.

Il corrispettivo è quantificato sulla base delle ore preventivamente autorizzate, anche se non godute, fatto eccezione di mancato utilizzo per responsabilità dell'Ente.

Il corrispettivo da versare da parte dei soggetti che l'utilizzano il Palasport dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

1. Pagamento mensile anticipato da effettuarsi entro giorno 5 di ogni mese per i soggetti che utilizzano il Palasport in forma continuativa;
2. Pagamento da effettuarsi con un anticipo di almeno 72 ore per i soggetti che utilizzano il palasport in forma occasionale.

Art. 9

Revoca autorizzazione

L'autorizzazione potrà essere revocata in caso di:

1. Costante e prolungato mancato utilizzo della struttura;
2. Accertato irregolare o mancato pagamento del ticket.
3. Danno grave e reiterate scorrettezze o inadempienze commesse nei confronti dell'ente durante il periodo di utilizzo dell'impianto.

Art.10

Danni alla struttura

Le singole associazioni dovranno comunicare tempestivamente all'ufficio tecnico comunale eventuali danni arrecati alla struttura da parte dei loro tesserati o del pubblico.

A tal proposito il responsabile dell'ufficio provvede alla valutazione della gravità delle scorrettezze commesse e alla congruità dell'importo da richiedere a titolo di rimborso del danno conseguenza degli inadempimenti riscontrati.

Il risarcimento del danno sarà a carico dell'associazione stessa.

In caso di rilevazione di danni per i quali non è stata data comunicazione da parte dell'associazione che li ha provocati e qualora non sia possibile identificarne gli autori, saranno chiamati a rispondere in solido tutti gli utilizzatori a qualunque titolo.

Il Comune si riserva la facoltà di non concedere l'uso degli impianti sportivi per lo svolgimento di attività che potrebbero danneggiare le strutture o che siano incompatibili con la loro tipologia o destinazione d'uso.

Art. 11

Attrezzature Sportive

Le società/associazioni ovvero i cittadini privati utilizzatori della struttura sportiva dovranno provvedere alla fornitura di eventuali attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività sportive ed alla rimozione delle stesse terminate le attività.

Art. 12

Norme d'uso

All'interno del palasport è vietato:

1. Introdurre oggetti comunque pericolosi;
2. Appendere striscioni o manifesti pubblicitari se non preventivamente autorizzati per iscritto dall'Amministrazione Comunale, purchè in regola con la tassa sulle pubbliche affissioni;
3. Installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere o eseguire opere di carattere provvisorio che definitivo permanente, senza esplicita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
4. Introdurre animali;
5. Fumare all'interno del Palasport;
6. Eseguire attività diverse da quelle dichiarate nella domande d'uso del palasport;
7. Calzare scarpe non idonee all'attività sportiva praticata;
8. Utilizzare impropriamente le attrezzature sportive;
9. L'accesso al pubblico all'area di gioco senza autorizzazione e senza essere muniti di scarpe idonee al fine di non danneggiare il rettangolo di gioco in parquet;
10. Mettere i piedi sui seggiolini del palasport;
11. Creare danni alla struttura (sedie, porte, bagni, ecc)
12. Il consumo di bevande alcoliche all'interno del palasport e durante l'attività sportiva.

Chiunque contravviene ad uno dei divieti indicati incorrerà in una sanzione pecuniaria.

Art. 13

Forma di gestione

La struttura oggetto di disciplina del presente regolamento sono gestite in proprio dal Comune per il tramite degli uffici Comunali individuati nell'ambito dell'organizzazione dell'ente.

La gestione diretta di tale struttura si ritiene reiterata fino a decisione contraria dell'Amministrazione Comunale.

Art.14

Custodia palasport comunale

L'apertura e la chiusura dell'impianto sono garantiti da apposita convenzione ovvero da personale Comunale dipendente.

A nessun utilizzatore relativa all'attività di cui al presente regolamento del palasport, è consentito accedere all'impianto senza la preventiva autorizzazione.

Art.15

Pulizia palasport comunale

La gestione delle pulizie è di competenza del comune il quale sceglie le modalità di gestione ritenute all'uopo opportune.

Art.16

Gestione servizi bar

L'autorizzazione all'esercizio di servizi bar, servizio di catering e ristorazione, distributori automatici bevande, sarà rilasciata dalla Giunta Comunale previa valutazione dell'ufficio competente nel rispetto della normativa vigente.

Art.17

Segnalazioni

Ogni utente è impegnato a segnalare per iscritto all'amministrazione Comunale eventuali osservazioni rilievi circa l'uso e l'efficienza dell'impianto. Le osservazioni dovranno essere fatte con ampi dettagli onde fornire validi elementi di giudizio.

Art. 18

Gestione pubblicità

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di concedere gli spazi degli impianti sportivi ai fini pubblicitari da chiunque o per qualunque finalità siano richiesti.

Art.19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 134, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento si ritengono abrogate tutte le disposizioni contenute in atti precedentemente approvati, salvo applicazione di norme transitorie.

=====